

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1965

Corrispettivi per servizi doganali straordinari e diritto per analisi d'urgenza eseguite dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, riproducendo una norma costantemente riportata fin dal 1860 da tutte le precedenti leggi doganali, stabilisce che sono a carico dei contribuenti le indennità dovute al personale delle dogane ed ai militari della Guardia di finanza per operazioni eseguite oltre l'orario d'ufficio o fuori del circuito doganale.

Trattasi di compensi a favore del suddetto personale per servizi resi, oltre la normale attività, su richiesta e nell'interesse esclusivo degli operatori, a carico dei quali è posto il relativo onere.

È evidente, infatti, che tali servizi consentono agli operatori di realizzare economie di costi, potendo evitare soste di mezzi di trasporto, giacenze di merci sulle banchine o nei magazzini, scadenze di termini contrattuali, nonchè oneri e danni conseguenti. È da aggiungere, poi, che una gran parte dei servizi in questione non potrebbe comunque essere eseguita presso le dogane, in quanto molti accertamenti riguardanti la lavorazione o l'impiego di prodotti non pos-

sono essere compiuti che presso stabilimenti situati fuori le aree destinate all'ordinario svolgimento delle operazioni doganali e spesso in località molto distanti dalla sede degli uffici.

Sarebbe, pertanto, non giustificato porre a carico dello Stato, e quindi della collettività, il costo di tali particolari servizi, i cui vantaggi vanno direttamente a beneficio dei singoli richiedenti i servizi stessi. Lo stesso criterio, d'altra parte, è seguito anche nei più importanti Paesi esteri.

Per lunga serie di anni la misura delle suddette indennità è stata determinata con decreti ministeriali, in virtù della facoltà attribuita al Ministro delle finanze dall'articolo 64 del vigente Regolamento doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

Parimenti con provvedimento ministeriale (decreto ministeriale 8 agosto 1947) è stato costituito, col 10 per cento dei proventi delle stesse indennità, un Fondo, a disposizione del Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, da erogare ai funzionari dell'Amministrazione periferica del-

le dogane che, in ragione delle mansioni loro affidate ovvero della sede di servizio, non possono compiere servizi straordinari per conto di privati.

Nell'intento di adeguare del tutto la disciplina normativa della particolare materia agli attuali principi costituzionali, si propone il presente disegno di legge col quale, tra l'altro, si introducono più obiettivi criteri perequativi d'ordine produttivistico nell'attribuzione dei compensi al personale.

Con lo stesso disegno di legge si provvede, inoltre, all'adeguamento del corrispettivo dovuto per le analisi eseguite con carattere d'urgenza dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette su richiesta delle ditte interessate; corrispettivo che non ha subito variazioni dall'anno 1947. Resta fermo il criterio finora seguito di devolvere le somme riscosse in parte al personale che esegue le analisi ed in parte all'Erario.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce che i corrispettivi dovuti dai contribuenti, a norma dell'articolo 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, per operazioni effettuate dal personale delle dogane e dai militari della Guardia di finanza oltre l'orario normale d'ufficio o fuori del circuito doganale sono stabiliti nella tabella allegata e nelle relative note, senza alcuna variazione delle aliquote attualmente vigenti.

Con l'articolo 2 si dà la nozione di « circuito doganale », demandando al Ministro per le finanze il compito di delimitare, con proprio decreto, il circuito di ciascuna dogana, in base alle situazioni particolari dei singoli uffici ed alle locali esigenze commerciali e dei traffici.

Con l'articolo 3 si stabilisce che l'8 per cento delle somme corrisposte dai contribuenti per servizi resi dal personale doganale sia versato in un apposito capitolo del bilancio dello Stato ed il restante 92 per cento, previa ritenuta da effettuarsi nella misura da stabilirsi dal Ministro per le finanze, in favore del Fondo di previdenza del personale delle dogane, sia invece devoluta, a titolo di indennità, agli impiegati che hanno eseguito i servizi.

L'articolo 4 disciplina la destinazione delle somme pagate dai contribuenti per servizi straordinari resi dai militari della Guardia di finanza, rimettendo al Ministro per le finanze la determinazione dei criteri per l'assegnazione delle somme stesse, tenuto conto della sede dei reparti cui i militari appartengono, dei disagi e delle responsabilità di ciascuno, nonché di ogni altro eventuale compenso a qualsiasi titolo percepito.

Con l'articolo 5 si dispone l'erogazione dell'intera somma costituente l'importo del prelevamento dell'8 per cento dei corrispettivi pagati dai contribuenti per operazioni effettuate dal personale doganale in premi di rendimento e interessamento agli stessi beneficiari del preesistente Fondo istituito col citato decreto ministeriale 8 agosto 1947, nonché in premi di diligenza al personale statale, diverso da quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici, in servizio presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, ed al personale doganale in servizio presso uffici doganali periferici ove le operazioni straordinarie eseguite per conto dei contribuenti siano di esigua entità.

L'estensione dei premi all'indicato personale statale trova fondamento, oltre che in un giusto criterio perequativo, nel maggior sacrificio anche da esso sopportato in relazione alla maggiore attività dell'Amministrazione doganale nel suo complesso.

Con l'articolo 6 si demanda al Ministro per le finanze la facoltà di determinare i criteri per l'attribuzione dei premi, stabilendo tuttavia che i premi stessi debbano essere in ogni caso commisurati ai coefficienti di stipendio ed alle giornate di effettiva presenza in servizio del personale.

Con gli articoli 7 e 8 sono stabiliti il capitolo di entrata e i corrispondenti capitoli di spesa, relativi alla gestione dei premi previsti dall'articolo 5.

Con l'articolo 9 si provvede ad elevare il diritto dovuto per le analisi eseguite con carattere d'urgenza dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, su richiesta delle ditte interessate.

Con l'articolo 10 si disciplina la destinazione delle somme riscosse per le analisi predette.

L'articolo 11 stabilisce che la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, i pagamenti al personale doganale che ha eseguito i servizi ed al personale dei laboratori chimici, nonché i versamenti al bilancio, agli Enti ed ai reparti indicati negli articoli precedenti siano effettuati dai contabili doganali.

Lo stesso articolo prevede l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 24 della legge doganale 25 settembre 1940, in materia di riscossione dei corrispettivi dovuti ed eventualmente non pagati dai contribuenti, onde evitare che per siffatti recuperi si debba far ricorso a procedure diverse da quella generalmente seguita per la riscossione dei diritti doganali.

Con l'articolo 12 è comminata una sanzione amministrativa di interdizione tempo-

ranea dal compimento di operazioni doganali per conto di terzi a carico degli operatori doganali che addebitano ai loro rappresentati somme maggiori di quelle pagate per corrispettivi riguardanti operazioni compiute per loro conto, senza pregiudizio di altre sanzioni applicabili per il medesimo fatto. Siffatta sanzione costituirà indubbiamente un'efficace remora per ogni eventuale illecita speculazione che si volesse tentare a danno dei proprietari delle merci.

Con l'articolo 13 si è provveduto a regolare la distribuzione delle somme affluite al fondo costituito in base al decreto ministeriale 8 agosto 1947, durante il periodo in cui la corresponsione dei compensi gravanti sul detto fondo è stata sospesa, in attesa dell'emanazione della presente legge.

L'articolo 14 infine autorizza il Ministro per il tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le somme dovute dai contribuenti per operazioni effettuate a loro richiesta dal personale delle dogane e dai militari della Guardia di finanza fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale d'ufficio sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

### Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo 1 è considerato circuito doganale l'insieme delle aree in cui la dogana esegue normalmente le operazioni doganali nell'interesse generale del commercio.

La delimitazione del circuito di ciascuna dogana è stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

### Art. 3.

Il novantadue per cento delle somme corrisposte dai contribuenti a norma dell'arti-

colo 1, per servizi resi dal personale delle dogane, è dovuto agli impiegati che hanno effettuato i servizi a titolo di indennità, ai sensi dell'articolo 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, previa ritenuta da effettuarsi nella misura stabilita dal Ministro per le finanze, in favore del Fondo di previdenza istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812.

L'otto per cento delle somme corrisposte dai contribuenti, a norma dell'articolo 1, per servizi resi dal personale di cui al precedente comma è versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.

#### Art. 4.

Le somme pagate dai contribuenti, a norma dell'articolo 1, per servizi resi dal personale della Guardia di finanza, previa ritenuta da effettuarsi nella misura stabilita dal Ministro per le finanze in favore del Fondo di previdenza fra sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e della Cassa ufficiali della Guardia di finanza, istituiti rispettivamente dagli articoli 23 e 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono versate ai Comandi di legione della Guardia di finanza.

La ripartizione delle somme di cui al comma precedente è effettuata secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, avuto riguardo, per la determinazione della misura delle quote, ai particolari disagi, in relazione alla sede del reparto ed alle speciali responsabilità di ciascun militare, e tenuto conto degli eventuali altri compensi a ciascuno attribuiti a qualsiasi altro titolo.

#### Art. 5.

Somme corrispondenti a quelle affluite al bilancio dello Stato, a norma dell'articolo 3, secondo comma, sono erogate:

a) in premi di rendimento e interessamento al servizio, ai funzionari dei coefficienti 670 e 500 appartenenti ai ruoli del

personale degli uffici periferici delle dogane che prestano servizio presso le dogane, i compartimenti doganali d'ispezione e gli uffici centrali della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, nonché agli impiegati degli stessi ruoli, di qualifica inferiore, che prestano servizio presso gli uffici centrali della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette ed i compartimenti doganali d'ispezione;

b) in premi di diligenza, al personale statale che presta servizio presso la Direzione generale delle dogane e imposte indirette escluso il personale dei ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane, nonché al personale delle dogane in servizio presso gli uffici doganali periferici.

#### Art. 6.

I criteri per l'attribuzione dei premi previsti dall'articolo 5 sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

I premi di cui all'articolo 5 sono commisurati ai coefficienti di stipendio degli impiegati ed alle giornate di effettiva presenza in servizio. Maggiorazioni possono essere stabilite a favore dei funzionari dei coefficienti 670 e 500 dei ruoli del personale degli uffici periferici delle dogane cui sono affidati compiti che comportano particolari responsabilità o disagi, ovvero il cui rendimento è particolarmente elevato.

Le erogazioni dei premi sono effettuate trimestralmente con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette.

#### Art. 7.

Il capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata, a norma dell'articolo 3, secondo comma, della presente legge, è denominato: « Proventi di servizi straordinari versati per essere erogati in premi al personale degli uffici centrali e periferici della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze ».

Per l'anno finanziario 1965 sono previsti, a fronte di tale capitolo, introiti per l'ammontare di 600 milioni di lire.

#### Art. 8.

Per il pagamento dei premi previsti dall'articolo 5, lettere *a)* e *b)*, sono rispettivamente istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze i seguenti capitoli:

*a)* « Premi di rendimento e di interessamento al servizio ai funzionari dei coefficienti 670 e 500 appartenenti ai ruoli del personale degli uffici periferici delle Dogane, che prestano effettivo servizio presso le Dogane, i Compartimenti doganali d'ispezione e gli Uffici centrali della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, nonché agli impiegati degli stessi ruoli di qualifica inferiore che prestano servizio presso la Direzione generale delle dogane e imposte indirette ed i Compartimenti doganali di ispezione ».

A fronte di questo capitolo lo stanziamento per l'anno finanziario 1965 è previsto in lire 500 milioni.

*b)* « Premi di diligenza al personale statale che presta servizio presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, escluso il personale dei ruoli dell'amministrazione periferica delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, nonché al personale dei ruoli degli uffici periferici delle dogane in servizio presso gli uffici doganali periferici ». A fronte di questo capitolo lo stanziamento per l'anno finanziario 1965 è previsto in lire 100 milioni.

Le spese a carico dei suddetti capitoli possono essere effettuate nei limiti delle somme affluite nel capitolo del bilancio di previsione delle entrate istituito con l'articolo 7 e in proporzione ai rispettivi stanziamenti.

#### Art. 9.

Il diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi con carattere di urgenza dai

laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, su richiesta delle ditte interessate, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, è fissato in lire 3.000.

#### Art. 10.

Delle somme riscosse a norma dell'articolo precedente il dieci per cento è devoluto all'Erario, a titolo di rimborso per materiale consumato e per spese varie. La rimanente somma, previa ritenuta da effettuarsi, nella misura stabilita dal Ministro per le finanze, in favore del Fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260, è ripartita tra il personale dei laboratori chimici delle dogane con i criteri determinati dallo stesso Ministro per le finanze, con proprio decreto, tenuto anche conto del numero delle analisi d'urgenza eseguite da ciascun laboratorio.

#### Art. 11.

La riscossione delle somme di cui agli articoli 1 e 9 nonchè i versamenti ed i pagamenti di quelle indicate negli articoli 3 e 10 sono effettuati dai contabili doganali.

I contabili doganali provvedono altresì ai versamenti delle somme indicate nell'articolo 4 ai Reparti ed Enti di cui all'articolo stesso.

Per la riscossione delle somme dovute e non pagate si applicano le disposizioni dell'articolo 24 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

#### Art. 12.

Il rappresentante del proprietario delle merci nel compimento di operazioni doganali che addebita al proprio rappresentato, per conto del quale ha effettuato il pagamento di corrispettivi previsti all'articolo 1,

somme superiori a quelle risultanti dalle quietanze rilasciate dalle dogane, può essere escluso dal compimento di operazioni doganali per conto terzi fino a tre mesi, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per il medesimo fatto.

L'esclusione di cui al comma precedente è disposta dal competente Ispettore compartimentale delle dogane.

#### Art. 13.

L'ottanta per cento delle somme affluite, a decorrere dal 1° luglio 1964 fino all'entrata in vigore della presente legge, al Fondo costituito in base al decreto ministeriale 8 agosto 1947 col prelevamento del dieci per cento sulle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie sono direttamente erogate agli impiegati indicati nel precedente articolo 5 con disposizione del Ministro per le finanze e secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

La rimanente somma è versata al Fondo di previdenza del personale delle dogane.

#### Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.



## ALLEGATO

Tabella delle somme dovute per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

PERSONALE DELEGATO AI SERVIZI	Servizio in dogana oltre l'orario normale		Servizio fuori circuito doganale o a bordo di natanti	
	Di giorno per ogni ora	Di notte assegno supplementare per ogni ora	Di giorno per ogni ora	Di notte assegno supplementare per ogni ora
<i>A) Personale doganale:</i>				
Impiegati delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva . . . . .	650	350	900	350
Personale ausiliario . . . . .	360	220	600	220
<i>B) Personale della Guardia di finanza:</i>				
Ufficiali . . . . .	650	350	900	350
Sottufficiali . . . . .	430	220	600	220
Appuntati e finanzieri . . . . .	300	150	400	150

## NOTE

(1) Per i servizi prestati in giorno festivo, gli importi suddetti sono aumentati del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

(2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili, accostati alle banchine di ordinario servizio, e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, gli importi stabiliti in tabella sono ridotti alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

(3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle ore 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

(4) Agli effetti del computo dei corrispettivi dovuti per operazioni eseguite fuori del circuito doganale e fuori del Comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

(5) Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovuti due distinti corrispettivi, uno per l'anticipazione e l'altro per il prolungamento, quando anche si tratti di compimento di unica operazione.

(6) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente, senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al personale che ha compiuto i servizi un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi eseguiti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente i corrispettivi dovuti per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dai corrispettivi pagati dalle altre ditte.

La differenza fra la somma pagata dai diversi interessati, decurtata dell'8 per cento a norma dell'articolo 3, secondo comma, della presente legge e quella spettante a titolo di indennità al perso-

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale delle dogane, è devoluta a favore del Fondo di previdenza del personale delle dogane.

La differenza fra la somma pagata dagli interessati e quella spettante al personale della Guardia di finanza è devoluta a favore del Fondo di previdenza fra sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza nella misura stabilita dal Ministro delle finanze, a norma dell'articolo 4 della presente legge.

(7) Quando, per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici collettivi di comunicazione, spetta al personale il rimborso delle spese di trasporto ragguagliate al prezzo del biglietto di andata e ritorno, salvochè il mezzo di trasporto non sia fornito dalla ditta interessata. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile, la ditta è tenuta a corrispondere, a titolo di rimborso spese di trasporto, una somma pari al 10 per cento del compenso lordo dovuto per la sola prima ora di servizio prestato. Nulla è dovuto per il trasporto del personale quando le operazioni si svolgono entro il circuito doganale e nel caso in cui la località da raggiungere fuori del circuito disti dall'ufficio meno di 500 metri.

I richiedenti i servizi sono tenuti al risarcimento dei danni derivanti al personale durante il trasporto con i mezzi da essi posti a disposizione, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

(8) Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a quindici minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

(9) Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario di ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa con gli stessi criteri di cui alla precedente nota n. 7. Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sarà considerato come trascorso in servizio.

(10) Nelle dogane internazionali situate in territorio estero è in facoltà della dogana di richiedere che le somme dovute a norma della presente legge siano corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il loro ragguaglio in lire, del cambio ufficiale del giorno.

(11) Per i servizi eseguiti con carattere continuativo o con particolare frequenza fuori dei circuiti doganali, nell'interesse e per conto di una medesima ditta, i corrispettivi dovuti possono essere stabiliti in misura fissa dal Ministro per le finanze, su proposta dei Compartimenti doganali di ispezione.

(12) Per i servizi resi nell'ambito delle installazioni ferroviarie del confine terrestre su richiesta delle amministrazioni ferroviarie, può essere stabilita dal Ministro per le finanze una somma cumulativa fissa mensile da determinare annualmente in base al personale impiegato nei servizi stessi, all'orario osservato, ai luoghi in cui si compiono le operazioni, nonchè al volume del traffico.